

# STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

Via Guido Monaco, 16 - 52100 Arezzo - Italia  
C.F. e P.IVA 01426600514

AVV. GIAMPIERO PINO  
Revisore Contabile  
Socio AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani  
e-mail: giampiero.pino@studiolegalepino.it  
pec: avvgiampieropino@cnfpec.it

AVV. PAOLO ROMAGNOLI  
e-mail: paolo.romagnoli@studiolegalepino.it  
pec: avvromagnolipaolo@cnfpec.it

AVV. NELLINA PITTO  
e-mail: nellina.pitto@studiolegalepino.it  
pec: avvnellinapitto@cnfpec.it

CONS.LAV. ALESSANDRA SCORTECCI  
Responsabile Qualita'  
e-mail: alessandra.scortecci@studiolegalepino.it  
pec: alessandra.scortecci.consulentilavoro@postecert.it

AVV. ELEONORA LEPRI  
e-mail: eleonora.lepri@studiolegalepino.it  
pec: aveleonoralepri@cnfpec.it

AVV. NICCOLO' PINO  
e-mail: niccolo.pino@studiolegalepino.it  
pec: niccolopino@puntopec.it

AVV. ELISA MAFUCCI  
e-mail: elisa.mafucci@studiolegalepino.it  
pec: elisamafucci@puntopec.it

DOTT.SSA CHIARA LUCCI  
e-mail: chiara.lucci@studiolegalepino.it

Arezzo, 31.08.2011

Ai Signori  
**PROFESSIONISTI**  
Loro Sedi

## **OGGETTO: Diritto al compenso e forma scritta per incarichi conferiti dalla P.A.**

Vi segnaliamo la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 16997/2011 dello scorso 4 Agosto la quale ha sancito un principio fondamentale in ordine alla forma necessaria per il conferimento di un incarico professionale da parte della Pubblica Amministrazione.

Gli articoli 16 e 17 del R.D. 2440 del 1923 richiedono, infatti, la forma scritta per tutti i negozi conclusi da parte della P.A. a pena di nullità. Secondo la Suprema Corte, interpretando alla lettera tali disposizioni, anche il contratto d'opera professionale deve tradursi: *<<nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo titolare del potere di rappresentare l'Ente nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da rendere ed il compenso da corrispondere>>*.

Una semplice delibera con la quale l'organo collegiale dell'Ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, o un qualunque altro atto o comunicazione diverso dal ripetuto contratto, non può originare un rapporto contrattuale, essendo un atto avente mera efficacia interna di natura autorizzatoria.

Da ciò consegue che ove il professionista esegua la propria prestazione a favore di una Pubblica Amministrazione sulla base di un qualunque atto, diverso dal contratto scritto caratterizzato dai contenuti sopra indicati, non avrà diritto al relativo compenso.

## STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

Tale pronuncia è di particolare rilievo tenuto conto della prassi ricorrente di affidare incarichi professionali in forza di mere delibere con le quali si approva uno schema di convenzione e/o di contratto, non seguite, però, dalla vera e propria formalizzazione e sottoscrizione dello stesso. Tale contegno dell'Ente induce il professionista ad eseguire in buona fede la prestazione per la quale, in assenza della forma scritta del rapporto, l'Amministrazione potrebbe poi negare il compenso.

In una simile ipotesi resta comunque aperta la possibilità di agire giudizialmente invocando, quanto meno, il diritto ad un'indennità per il lavoro svolto, le spese sostenute ed il tempo impiegato, a fronte dell'arricchimento senza giusta causa della Pubblica Amministrazione, che ha tratto un vantaggio dalla prestazione resa.

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento fosse necessario.

Cordiali saluti.

(Avv. Giampiero Pino)

(Avv. Nellina Pitto)

(Dott.ssa Chiara Lucci)